

numero 47.2010 || 22 dicembre 2010



## In primo piano

---

### Premio incentivante: il riconoscimento è a discrezione del dirigente comunale

---

di **Federica Caponi**, **SELF Servizi e Formazione per Enti Locali**

Il dipendente comunale, che ha realizzato un nuovo progetto, non ha diritto all'erogazione del premio incentivante automaticamente. La produttività può essere erogata soltanto nel caso in cui il responsabile abbia approvato preventivamente l'azione di miglioramento e ne abbia accertato la concreta realizzazione. Nel caso in cui il progetto non sia stato approvato *ex ante*, benché sia stato concretamente realizzato, al dipendente non può essere erogata la produttività.

Lo ha sancito il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 8949 del 16 dicembre, ha respinto il ricorso di un dipendente comunale avverso l'atto con cui l'ente aveva negato il pagamento della produttività.

Nel caso di specie, un dipendente di un ente locale, che aveva realizzato un progetto di miglioramento, aveva richiesto all'ente il pagamento del premio incentivante, ma il comune aveva respinto tale richiesta, sostenendo che il progetto non era stato approvato dall'ente.

Il TAR in primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'operato del comune e il dipendente ha impugnato la pronuncia di fronte al consiglio di stato. La disciplina relativa ai compensi incentivanti, per il comparto degli enti locali, condiziona la corresponsione del premio relativo al raggiungimento dell'obiettivo programmato, tenuto conto di parametri oggettivi, quali il tempo e il livello di professionalità, oltre alla capacità di iniziativa e all'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto obiettivo.

Il giudice amministrativo ha chiarito che *“la valutazione in merito al riconoscimento della produttività è rimessa alla discrezionalità dei dirigenti responsabili e non costituisce una integrazione automatica dello stipendio”*, essendo il meccanismo incentivante diretto ad ottenere un effettivo miglioramento della prestazione e dei servizi, in relazione a concreti obiettivi, che ciascuna amministrazione si ripropone di raggiungere nell'ambito delle previsioni contrattuali.

Inoltre, la maggiorazione dell'incentivazione, diversamente dal compenso ordinario incentivante, implica l'inserimento del dipendente in progetti di carattere strumentale e di risultato, con l'obiettivo di incrementare la produttività e l'efficacia dell'azione amministrativa per obiettivi qualitativi e quantitativi programmati.

Pertanto, è necessario che la prestazione lavorativa sia resa all'interno di progetti che devono essere stati approvati *ex ante* dai responsabili, i quali dovranno accertarne a consuntivo l'effettiva realizzazione e in base alle risultanze di tale verifica, potranno erogare il relativo compenso incentivante.

Per quanto riguarda il caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l'operato del dirigente che ha negato l'erogazione della produttività perché non vi era in atti nessuna prova che il progetto obiettivo rientrasse fra quelli approvati e ritenuti afferenti agli obiettivi affidati dagli amministratori.

I giudici hanno confermato un orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo il quale la maggiorazione dell'incentivazione può essere erogata soltanto nel caso in cui siano realizzati progetti di miglioramento coerenti con gli obiettivi affidati ai responsabili, approvati ad inizio anno dagli stessi dirigenti e i cui risultati siano stati accertati a consuntivo.

La prestazione lavorativa dei dipendenti deve essere resa all'interno di progetti "validati" e deve essere verificata secondo parametri medi di produttività, come aveva già chiarito sempre il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3230/08.

Tale pronuncia, benché relativa a fatti realizzati prima del novembre 2009, è perfettamente in linea con i principi definiti dalla riforma brunetta, secondo la quale, tra l'altro, la valutazione delle prestazioni dei dipendenti, finalizzata all'erogazione della produttività, deve essere articolata tenendo conto della definizione e assegnazione degli obiettivi, del collegamento tra questi e le risorse necessarie e della verifica dei risultati a fine anno, che deve essere rendicontata agli organi di indirizzo politico-amministrativo e agli utenti, destinatari dei servizi.

---

© 2010 EDK Editore S.r.l.

### **Sent. Consiglio di Stato, Sezione V, 16 dicembre 2010, n. 8949**

---

(...)

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Vincenzo Pugliese, docente di diritto minorile presso la scuola regionale per operatori sociali di Milano, ha impugnato innanzi al Tar per la Lombardia la propria esclusione dall'assegno del premio incentivante la produttività, erogato per gli anni 1993-1994.

Il tribunale, dopo aver riunito i due ricorsi proposti separatamente per ciascuno dei due anni in questione, li ha rigettati entrambi, ritenendo che non è stata offerta la prova che il proprio contributo fosse inserito in un progetto specifico, valorizzato ai fini del premio di produttività, così come dispone l'articolo 12 del d.p.r. 1 febbraio 1986 n. 13.

La sentenza è stata ora impugnata innanzi alla sezione, dove vengono riproposti i medesimi motivi già esaminati dal giudice di primo grado. La sezione osserva che l'infondatezza nel merito del gravame proposto consente di pretermettere l'esame della questione sollevata nella memoria difensiva del comune di Milano, ossia i dubbi circa la discordanza tra la firma apposta nell'atto di appello rispetto a quella apposta nel ricorso originario.

Parimenti, per la stessa ragione, ritiene di non affrontare la questione, invece rilevabile d'ufficio, sulla possibile inammissibilità dell'atto di appello, laddove vengono proposti i medesimi motivi sollevati nel giudizio di primo grado, senza indicare in maniera concreta le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata. Venendo al merito, il professor Vincenzo Pugliese ritiene ingiusta la sentenza per insufficiente motivazione, per violazione o falsa applicazione dell'articolo 12 del d.p.r.

n. 13/86 e degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990. Deduce altresì la disparità con altri dipendenti, che invece hanno ottenuto il premio incentivante.

La sezione osserva che la norma suddetta, laddove introduce la disciplina relativa ai compensi incentivanti la produttività per il comparto degli enti locali, condiziona la corresponsione del premio relativo al raggiungimento dell'obiettivo programmato, tenuto conto di parametri oggettivi, quali il tempo e il livello di professionalità, oltre alla capacità di iniziativa e all'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto obiettivo.

La valutazione rimessa alla discrezionalità dei dirigenti responsabili e non costituisce una integrazione automatica dello stipendio, essendo il meccanismo incentivante diretto ad ottenere un effettivo miglioramento della prestazione e dei servizi in relazione a concreti obiettivi, che ciascuna amministrazione si ripropone di raggiungere nell'ambito delle previsioni contrattuali.

Orbene, non vi è in atti nessuna prova che il progetto obiettivo rientra fra quelli segnalati dalla responsabile della scuola presso la quale il ricorrente insegna.

In conclusione il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che si intende riconfermare, laddove univocamente afferma che la maggiorazione dell'incentivazione, diversamente dal compenso ordinario incentivante, implica l'inserimento del dipendente in progetti di carattere strumentale e di risultato, con l'obiettivo di incrementare la produttività e l'efficacia dell'azione amministrativa per obiettivi qualitativi e quantitativi programmati. Pertanto è necessario che la prestazione lavorativa sia resa all'interno di vecchi progetti e debba essere verificata secondo parametri medi di produttività (Con. St., VI, 26 giugno 2008 n. 3230).

Parimenti infondato è anche il motivo relativo alla disparità di trattamento con altri docenti, non avendo dimostrato l'appellante che anche coloro che hanno usufruito del premio non erano inseriti in un progetto-obiettivo, predeterminato dall'amministrazione.

Relativamente ai motivi riguardanti la violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, la Sezione osserva che tali articoli non trovano applicazione, in quanto l'appellante deduce la violazione di un diritto soggettivo, rispetto al quale nessun procedimento amministrativo si è aperto.

In conclusione l'appello va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione quinta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado del giudizio che si liquidano in complessivi euro duemila (2000,00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

[Il sito della Giustizia amministrativa ➔](#)